SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
21 marzo 1985 *

Nella causa 263/83,

Mariette Turner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. J. Biver, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, D. Gouloussis, in qualità di agente, assistito dall'avv. Ph. Mihail, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento di una decisione con cui il Commissario C. Tugendhat ha stabilito il rapporto informativo definitivo della ricorrente,

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

**

* Lingua processuale: il francese.
** l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 novembre 1984,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

(omissis)

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 24 novembre 1983, la signora Mariette Turner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso volto all'annullamento della decisione 29 ottobre 1982, con cui il Commissario Tugendhat stabiliva il suo rapporto informativo definitivo per il periodo 1° luglio 1977 — 4 maggio 1979.

2 La Turner, medico, lavora dal 1968 presso il servizio sanitario della Commissione (DG IX, personale e amministrazione) dove è stata, in un primo tempo, assegnata al reparto medicina preventiva. Durante il periodo cui il rapporto informativo si riferisce, essa ha dapprima lavorato alle dipendenze del dott. Semiller, fino al 31 luglio 1978. Dopo tale data il nuovo superiore gerarchico della Turner è il dott. Siddons.

3 Al momento della riorganizzazione del servizio sanitario, la Commissione proponeva alla Turner di assegnarla ad un costituendo « servizio medico-sociale ». In seguito al rifiuto dell'interessata, il 4 maggio 1979, la Commissione decideva d'imperio il trasferimento. Successivamente, il 20 maggio 1980, la Commissione assegnava la Turner ad un'altra direzione generale. Queste ultime due decisioni, tuttavia, venivano annullate dalla Corte con sentenza 9 luglio 1981 (cause riunite 59 e 129/80, Racc. pag. 1883).

4 La presente causa riguarda il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1° luglio 1977 — 30 giugno 1979. Stando al fascicolo ed alla discussione orale, le circostanze che hanno accompagnato la stesura del rapporto possono essere così riassunte.

5 Il 15 gennaio 1981, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione, che agiva in qualità di primo relatore, inviava al dott. Semiller un progetto di rapporto informativo, chiedendogli di firmarlo. Il progetto era già stato firmato dal nuovo superiore gerarchico della Turner — cioè dal dott. Siddons — ma non ancora dal primo relatore.

6 Il progetto conteneva in particolare sei qualifiche « discreto » ed una qualifica « lascia a desiderare ». Inoltre, il giudizio complessivo indicava che « la signora Turner possiede una buona preparazione ed una buona esperienza medica. Purtroppo non si adatta al lavoro di gruppo, che richiede spirito di collaborazione con i colleghi medici nel proprio servizio e in seno al collegio sanitario. In seguito alla riorganizzazione del servizio sanitario, non ha potuto adattarsi ai nuovi ed importanti compiti che le sono stati affidati ».

7 Il 17 gennaio 1981, il dott. Semiller rispondeva al primo relatore di non poter dare il proprio assenso sul giudizio proposto, perché « sussistono contraddizioni fra le qualifiche e il giudizio generale come pure contraddizioni con le qualifiche precedenti ». Indi, servendosi a tal fine di un modulo tipo per i rapporti informativi, il dott. Semiller inviava al relatore il proprio parere sul conto del dott. Turner per il periodo durante il quale era stato suo superiore gerarchico. Le valutazioni così trasmesse erano senza dubbio più favorevoli di quelle contenute nel progetto di rapporto informativo.

8 Il primo relatore tuttavia non riteneva necessario far inserire nel fascicolo personale della Turner il parere del dott. Semiller. Quanto al rapporto informativo, steso da questo relatore, esso conteneva le stesse valutazioni del progetto trasmesso al dott. Semiller e sul quale questo aveva manifestato il proprio dissenso. Il dott. Semiller poteva solo annotare sul rapporto che « non poteva dichiararsi d'accordo né sui giudizi analitici, né sul giudizio complessivo, per il periodo 1° luglio 1977 — 31 luglio 1978 ».

9 La Turner decideva di far presenti i propri rilievi sul rapporto informativo. Essa chiedeva quindi di parlare con il primo relatore e, in subordine, l'intervento del relatore d'appello. Di fronte al silenzio del primo relatore, la Turner si rivolgeva direttamente al Commissario Tugendhat, relatore d'appello, chiedendogli di pronunciarsi. Il 15 febbraio 1982 il sig. Tugendhat apportava alcune modifiche al rapporto. Il giudizio analitico, nella nuova versione, conteneva solo cinque qualifiche

« discreto » e nessuna « lascia a desiderare ». L'ultima frase del giudizio complessivo veniva poi sostituita da un'altra che segnalava che la Turner era stata presa in considerazione per la promozione al grado A4 nel 1978. Queste modifiche non soddisfacevano la Turner la quale chiedeva l'intervento del comitato paritetico per le note caratteristiche.

10 Nel parere del comitato si può fra l'altro leggere che questo esprime rammarico per l'inosservanza dei termini nelle varie fasi del procedimento e per il fatto che il dott. Semiller non abbia spiegato le ragioni del suo disaccordo ». Il Commissario Tugendhat non vedeva tuttavia alcun motivo per modificare le note caratteristiche proposte il 15 febbraio 1982, note che divenivano così definitive.

11 Nel gennaio del 1983 la Turner decideva di proporre reclamo contro tale decisione. Tuttavia, contemporaneamente, la Commissione le proponeva di annullare la parte del rapporto informativo relativa al periodo maggio/giugno 1979. Si tratta del periodo che ha seguito la decisione di assegnare la Turner ad un altro ufficio. Poiché detta decisione era stata annullata dalla Corte, la Commissione riteneva preferibile non prendere in considerazione tale periodo. La Turner accettava la proposta, ma teneva fermo il reclamo.

12 Dopo il rigetto di questo, la Turner ha proposto il presente ricorso, la cui ricevibilità non è contestata, chiedendo l'annullamento del rapporto informativo divenuto definitivo in seguito alla decisione del relatore d'appello.

13 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre mezzi, cioè la violazione di forme sostanziali, l'esistenza di errori di valutazione nel rapporto informativo e, infine, lo sviamento di potere.

Della violazione di forme sostanziali

14 Nel corso del procedimento davanti alla Corte, la ricorrente ha indicato le forme che, a suo parere, non sono state osservate durante il procedimento di valutazione. In primo luogo, la valutazione definitiva è stata redatta con quasi 22 mesi di ri-

tardo rispetto al termine stabilito dall'art. 7 delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche. Indi, la Turner ammette di aver potuto parlare col primo relatore, ma sostiene che non si era trattato di un vero dialogo ai sensi delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche, perché aveva avuto luogo quando il progetto di rapporto informativo era incompleto. Inoltre, la ricorrente fa carico al primo relatore e al relatore d'appello di non aver tenuto conto del parere del dott. Semiller, il suo primo superiore gerarchico. Infine, l'abbassamento, rispetto ai precedenti rapporti informativi, delle qualifiche della Turner non sarebbe stato adeguatamente motivato nel rapporto informativo impugnato.

15 La Commissione svolge a difesa due argomenti. In primo luogo, per quanto riguarda i primi due vizi di forma, pur se si è avuto un ritardo nella stesura delle note caratteristiche ed è mancato il dialogo tra il primo relatore e la Turner, l'inosservanza di tali forme non ha recato pregiudizio alla ricorrente. Questa non può sostenere che il rapporto informativo infatti sia stato più sfavorevole a causa di tale inosservanza. Quanto alla terza formà di cui si deduce l'inosservanza, né il primo relatore né il relatore d'appello erano tenuti a prendere in considerazione l'opinione del dott. Semiller.

16 La tesi della ricorrente dev'essere respinta relativamente alle prime due forme, che, secondo lei, non sono state osservate. La valutazione definitiva è certo avvenuta più tardi di quanto di norma sarebbe dovuto accadere. Tuttavia bisogna ricordare che alla stessa epoca, vi era una lite fra la Turner e la Commissione, lite risolta dalla sopracitata sentenza del 9 luglio 1981. Stando così le cose, il ritardo nella stesura delle note caratteristiche, lungi dall'essere dannoso per la ricorrente, ha consentito al relatore d'appello di esprimere il suo parere in modo più sereno, in un momento in cui la situazione conflittuale di cui sopra era venuta meno. Del pari, l'asserita mancanza di dialogo tra il primo relatore e la Turner non può rendere nullo il rapporto informativo. Il presente ricorso verte infatti sul rapporto informativo definitivo, steso dal relatore d'appello. Orbene, è pacifico che il relatore d'appello ha avuto un effettivo dialogo con la Turner, che ha sanato l'eventuale dimenticanza in una fase precedente del procedimento. Il terzo vizio di forma dedotto dalla ricorrente merita invece un esame più approfondito.

17 L'art. 3 delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche dispone che il primo relatore deve consultare tutti i superiori gerarchici del dipendente. Orbene, nel caso specifico il primo relatore si è limitato a spedire al dott. Semiller un progetto di rapporto informativo affinché lo firmasse senza dargli la possibilità di esprimere il suo parere. Ciò premesso, non vi è stata una consultazione di tutti i superiori gerarchici, ai sensi della suddetta disposizione delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche.

18 Il relatore d'appello ha pure un obbligo d'informazione e di consultazione. Quest'obbligo emerge dalle successive disposizioni. L'art. 7 delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche stabilisce che detto relatore d'appello deve procedere a tutte le consultazioni opportune. Il punto B-9-3-1 delle istruzioni precisa in proposito che il relatore d'appello deve informarsi nel modo più completo possibile e che, per adempiere tale obbligo, può in particolare assumere informazioni presso tutti i superiori gerarchici del dipendente. Infine, la nota introduttiva alle suddette istruzioni, nota che — va incidentalmente rilevato — è stata firmata dal relatore d'appello della presente causa, dispone che « d'ora in avanti, il relatore in sede d'appello ha l'obbligo di consultare non solo il superiore gerarchico diretto, ma, se del caso, anche gli altri superiori gerarchici dell'interessato ».

19 Nella presente causa il relatore d'appello sapeva che il dott. Semiller non approvava le note caratteristiche proposte, poiché egli aveva fatto sul primo rapporto informativo un'annotazione che manifestava il suo disaccordo. Questo fatto avrebbe dovuto indurlo ad interpellare il dott. Semiller. Durante il periodo di cui trattasi, infatti, è stato superiore gerarchico della ricorrente per un periodo più lungo del dott. Siddons. Il suo parere più favorevole era dunque tanto più importante dal momento che il rapporto informativo è stato steso in un'epoca in cui era in atto una lite tra la Turner e la Commissione. Il comitato paritetico per la stesura delle note caratteristiche era del resto al corrente di tale fatto dal momento che ha auspicato che il relatore d'appello consultasse il dott. Semiller.

20 Malgrado le circostanze ora menzionate, il relatore d'appello non ha sentito personalmente il dott. Semiller, pur non conoscendo nei particolari il suo parere, dato che questo non era stato inserito nel fascicolo personale della ricorrente, in violazione dell'art. 26 dello statuto del personale. Così stando le cose, il relatore d'appello è venuto meno al dovere d'informazione impostogli dalle succitate disposizioni delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche.

21 Bisogna quindi concludere che, poiché nessuno dei relatori ha consultato, ai sensi delle istruzioni per la stesura delle note caratteristiche, il dott. Semiller, il procedimento che ha portato al rapporto informativo è inficiato da un vizio di forma. Poiché emerge dal fascicolo che il dott. Semiller era più favorevole alla Turner, questa può con ragione ritenere che le note caratteristiche non sono state stese in base ad informazioni complete e di avere quindi subito un danno. Per questi motivi il rapporto informativo dev'essere annullato.

Sugli errori di valutazione del rapporto informativo e sullo sviamento di potere

22 Con un secondo mezzo la ricorrente contesta il merito dei giudizi analitici e del giudizio complessivo espressi sul suo conto. Con il suo terzo mezzo essa deduce uno sviamento di potere che sarebbe dimostrato da molteplici fatti e che troverebbe la sua spiegazione nella circostanza che la valutazione ha avuto luogo in un periodo in cui la situazione conflittuale tra la ricorrente e la Commissione era acuta.

23 La Commissione ricorda anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza, la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei relatori. Per quanto riguarda lo sviamento di potere, la convenuta sostiene che la Turner non ha provato perché le valutazioni espresse sul suo conto sarebbero state fatte con l'intento di nuocerle.

24 Avendo la Corte accertato sopra un vizio di forma che rende nullo il rapporto informativo, non vi è motivo di esaminare il secondo ed il terzo mezzo dedotti dalla ricorrente.

Sulle spese

25 Ai sensi dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione del Commissario Tugendhat che stabilisce il rapporto informativo definitivo della signora Turner per il periodo 1° luglio 1977 — 4 maggio 1979 è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese.**

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 21 marzo 1985.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della prima sezione
G. Bosco